Condizioni Generali di Acquisto

REVISIONE: 3

DATA REVISIONE: LUGLIO 2026

Tamini Trasformatori Srl - Direzione e Coordinamento di Terna SpA
Sede Legale e Direzione Viale Cadorna, 56/A - 20025 Legnano (MI) - Italia
Tel. +39.02.98205.1 - info@tamini.it
Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P.IVA IT 00891770158 R.E.A. MI - 102087
Cap. Soc. 4.285.714 Euro interamente versato
www.tamini.it

Sommario

1. Norme generali 5

1.1. Definizioni 5

1.1.1. Tamini 5

1.1.2. Appaltatore o Fornitore 5

1.1.3. Documenti Contrattuali 5

1.2. Difformità tra documenti contrattuali 5

1.3. Applicabilità 6

1.4. Assicurazioni 6

1.4.1. Assicurazione per prestazioni in sito 6

1.5. Pretese di terzi e clausola di manleva 6

1.6. Proprietà industriale e commerciale 7

1.6.1. Brevetti e copyright 7

1.6.2. Dovere di riservatezza 8

1.7. Modifica del Contratto e del progetto 9

1.7.1. Modifiche e varianti apportate da Tamini 9

1.7.2. Variazioni richieste dal Fornitore 9

1.8. Subappalti 9

1.9. Codice Etico e modello organizzativo 10

1.10. Sanzioni Internazionali 11

1.11. Rappresentanza di Tamini 13

1.12. Rappresentanza del Fornitore 13

1.13. Comunicazioni 13

1.14. Archiviazione elaborati 14

1.15. Sorveglianza 14

1.16. Tutela dei dati personali 15

1.17. Vendor Rating 15

1.18. Esecuzione in danno 16

2. Forniture di beni e prodotti 17

2.1. Invariabilità prezzi 17

2.2. Obblighi del Fornitore 17

2.3. Trasporto e Resa delle Forniture 18

2.4. Accettazione delle forniture 18

2.4.1. Prove e collaudi 18

2.5. Passaggio di proprietà 19

2.6. Programma cronologico e termini contrattuali 19

2.6.1. Spostamento dei termini contrattuali 19

2.7. Progettazione affidata al Fornitore 20

2.8. Forniture in conto lavorazione 20

2.9. Assistenza post vendita 20

3. Forniture di servizi 21

3.1. Invariabilità prezzi 21

3.2. Obblighi del Fornitore nell'espletamento di servizi 21

3.3. Disposizioni in materia di sicurezza 21

3.4. Personale addetto al servizio 23

3.4.1. Generalità 23

3.4.2. Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di Tamini 24

3.4.3. Trattamento economico del personale 25

3.4.4. Tutela del personale e relative provvidenze 25

3.4.5. Prova degli adempimenti 25

3.4.6. Personale dei Subfornitori 25

3.5. Personale addetto alle prestazioni in sito 25

3.5.1. Disciplina nei cantieri 26

3.6. Organizzazione e gestione dei cantieri 26

3.6.1. Impianti di cantiere e opere provvisionali 26

3.6.2. Disposizione dei cantieri 26

3.6.3. Trasporti, immagazzinamenti e depositi 26

3.6.4. Accessi e viabilità 27

3.7. Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Tamini 27

3.8. Esecuzione in danno 27

4. Contabilità ed accettazione 29

4.1. Responsabilità e danni 29

4.2. Penalità 30

4.3. Modalità di fatturazione 31

4.4. Pagamenti 31

4.4.1. Termini di pagamento 31

4.4.2. Tracciabilità dei flussi finanziari 31

4.5. Garanzia 32

4.6. Cessione dei crediti 32

4.7. Riserve 32

4.8. Imposte e tasse 33

1. Norme generali

1.1. Definizioni

1.1.1. Tamini

Tamini Trasformatori S.r.l. sede legale e direzione Viale Cadorna, 56/A – 20025 Legnano (MI) (nel seguito denominata “Tamini”).

1.1.2. Appaltatore o Fornitore

Per Appaltatore o Fornitore si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, che, con la firma del Contratto, si impegna ad eseguire la fornitura o la prestazione.

1.1.3. Documenti Contrattuali

A. Contratto

 il documento in cui sono precisati l'oggetto del Contratto e le specifiche clausole che lo disciplinano sul piano economico ed amministrativo. Fanno parte di contratti:

 a. Ordini d’acquisto
 b. Ordini di conto lavoro
 c. Contratti di fornitura con eventuali prestazioni in sito
 d. Contratti di appalto di servizi

B. Condizioni generali di Acquisto

 il presente documento contenente le **condizioni generali** che regolano il Contratto.

C. Specifiche Tecniche, Capitolati Tecnici e disegni

 contenenti le caratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accettazione e collaudo dei prodotti forniti. Fanno parte delle specifiche tecniche:

 a. Schede Tecniche (ST)
 b. Disegni Tecnici (DT)
 c. Il Piano di Controllo Qualità (PCQ)
 d. Istruzioni Tecniche di Fabbricazione (ITF) o altre procedure tecniche

1.2. Difformità tra documenti contrattuali

Con riferimento ai documenti contrattuali menzionati nell’art 1.1.3 si precisa che, in caso di difformità o incompatibilità tra taluni di essi, la prevalenza è determinata dall'ordine seguente:

a. Contratto
b. Condizioni Generali di Acquisto
c. Specifiche Tecniche, Capitolati Tecnici e disegni

d. Appendici (Lettere di aggiudicazione, offerte del Fornitore)

1.3. Applicabilità

Le Condizioni Generali di Acquisto di seguito riportate si applicano a tutte le forniture di beni e servizi oggetto di Contratto a favore di Tamini Trasformatori S.r.l., laddove non espressamente derogate nel suddetto Contratto. Pertanto, eventuali previsioni che differiscano dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto ovvero eventuali condizioni d'acquisto/fornitura del Fornitore saranno vincolanti per Tamini soltanto se accettate per iscritto. L'accettazione della fornitura di beni e servizi o l'effettuazione di pagamenti non comporta e non potrà in nessun caso essere interpretata come accettazione da parte di Tamini di condizioni diverse dalle presenti Condizioni Generali di Acquisto. L'evasione dell'oggetto del Contratto rappresenta integrale accettazione delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, nonché delle condizioni particolari indicate nel Contratto, da parte del Fornitore, ai sensi dell'art. 1327 c.c.

1.4. Assicurazioni

Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, il Fornitore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, ad attestare, ai fini del perfezionamento del Contratto, il possesso di una polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di rilievo nazionale, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall'espletamento delle proprie attività, fino allo scadere del periodo di garanzia della Fornitura. A tal fine, il Fornitore si impegna a produrre l'originale dell'appendice di dichiarazione della/e polizza/e assicurativa/e, dove sia riportata esplicita attestazione dell'avvenuto pagamento dei premi assicurativi e la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicurazione nei confronti di Tamini e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell'esecuzione delle attività. Il massimale non deve essere inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro. Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico del Fornitore. Prima dello scadere del termine di validità del Contratto di assicurazione, sarà cura del Fornitore inviare alla Rappresentanza di Tamini di cui all'art. 1.11 la prova del rinnovo dello stesso, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione, pena, in difetto, la risoluzione del Contratto.

1.4.1. Assicurazione per prestazioni in sito

In caso di prestazione in sito, oltre a quanto specificato nell'art. 1.4, il Fornitore è tenuto ad attestare il possesso di una polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia di rilievo nazionale, a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla Compagnia stessa.

1.5. Pretese di terzi e clausola di manleva

Il Fornitore è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi a causa della fornitura o verificatisi in cantiere per fatto proprio, dei suoi ausiliari, subfornitori e/o collaboratori e subcontraenti. Il Fornitore pertanto garantisce, in ogni tempo, Tamini e si impegna a tenere quest'ultima indenne e manlevata contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi.

1.6. Proprietà industriale e commerciale

Qualora la fornitura o la prestazione venga realizzata sulla base di una licenza, il Fornitore si impegna all'utilizzo della licenza stessa con modalità tali da consentire la realizzazione della Fornitura in forma equivalente a quella eventualmente costruita dalla Licenziante.

Il Fornitore si impegna a comunicare per iscritto le eventuali modalità di utilizzo della licenza.

Il Fornitore garantisce in ogni tempo Tamini, e si impegna a tenere quest'ultima manlevata ed indenne, contro ogni rivendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, concernenti la Fornitura nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto stesso. Il Fornitore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che venisse promosso nei confronti di Tamini, salvo sempre il diritto di quest'ultima ad essere indennizzata dal Fornitore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.

Il Fornitore è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie all'esecuzione del Contratto, sostenendo le relative spese.

Nel caso in cui Tamini fosse costretta, in conseguenza di rivendicazioni di terzi, a sostituire o modificare, in tutto o in parte, la Fornitura, il Fornitore si impegna a provvedere, a proprie cure e spese, alle sostituzioni e/o modifiche necessarie, senza peraltro che, per questo motivo, si abbiano a peggiorare la qualità della Fornitura, le caratteristiche di funzionamento e le garanzie.

Gli eventuali elaborati e documentazione forniti dal Fornitore e non coperti da alcun titolo di privativa intellettuale, brevetto o altra forma di registrazione si intendono trasferiti in proprietà a Tamini, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che il Fornitore possa pretendere alcun compenso, a qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc...

Tutta la documentazione di progetto relativa alla fornitura o al servizio appaltato è strettamente riservata e non potrà essere né riprodotta né riutilizzata dal Fornitore, in tutto o in parte, per altre realizzazioni e/o costruzioni o per parti delle stesse, anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta di Tamini.

1.6.1. Brevetti e copyright

Con l'accettazione del Contratto il Fornitore riconosce ed accetta che i prodotti software realizzati per Tamini in esecuzione del Contratto e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà di Tamini, senza bisogno di ulteriori formalità, e quest'ultima ne potrà disporre liberamente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto del Fornitore ad esserne riconosciuto autore.

Il diritto di proprietà di Tamini sui prodotti software si intende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati, consegnati a Tamini dal Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Il Fornitore potrà utilizzare a titolo gratuito i prodotti software trasferiti a Tamini ai soli fini dell'esecuzione del servizio, salvo che le Parti non si accordino diversamente.

In particolare, al di fuori dell'utilizzo dei summenzionati prodotti software nell'ambito dell'esecuzione del servizio, il Fornitore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti software, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo

consenso scritto di Tamini. Gli stessi non potranno quindi essere commercializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Tamini, alla quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d'accordo con Tamini stessa.

In ogni caso il Fornitore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di Terzi dei diritti di Tamini sui prodotti software, si impegna a darne tempestiva comunicazione a Tamini stessa e a collaborare con quest'ultima a tutela dei suoi diritti.

Nel caso in cui ai fini dell'esecuzione del servizio il Fornitore utilizzi prodotti software allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d'uso da parte di Terzi, il Fornitore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dal Fornitore con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per Tamini e si impegna a fornire adeguata informativa a quest'ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.

Il Fornitore si impegna in ogni caso a tenere Tamini manlevata e indenne rispetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai prodotti software oggetto del Contratto. A tal fine Tamini comunicherà per iscritto al Fornitore ogni eventuale azione promossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa Tamini.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, il Fornitore sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Tamini potrà richiedere al Fornitore, in alternativa:

A. che il Fornitore stesso prontamente richieda, a propria cura e spesa, il rilascio di un brevetto e trasferisca a Tamini, a titolo gratuito ed in via esclusiva, il diritto di utilizzo dello stesso;

B. che il Fornitore ceda a Tamini, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documentazione e informazione necessaria affinché Tamini possa ottenere il relativo brevetto;

C. che il Fornitore ottenga, in nome e per conto di Tamini e a spese della stessa, il relativo brevetto.

1.6.2. Dovere di riservatezza

Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza sul Contratto e su tutti i documenti, i disegni e le informazioni riguardanti l'oggetto del Contratto e si impegna ad utilizzare gli stessi al solo ed esclusivo fine di svolgere l'oggetto contrattuale, astenendosi dal pubblicare o comunque diffondere comunicare a terzi, in qualsivoglia forma, i predetti documenti e disegni o qualsivoglia altra informazione e dato di cui venga a conoscenza nell'ambito dell'espletamento del Contratto medesimo né diffuse o comunque comunicate a terzi senza il preventivo consenso scritto di Tamini, salvo tuttavia il caso in cui il Fornitore debba ottemperare a obblighi regolamentari o di legge o a richieste di Autorità italiane od estere alle quali non possa essere opposto un motivato rifiuto oppure tali informazioni siano già di dominio pubblico o già in possesso dello stesso Fornitore alla data di emissione del Contratto o siano nel frattempo divenute di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento contrattuale.

La violazione di tale obbligo legittima Tamini alla risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

Resta inteso che la clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia per tre anni dopo la conclusione del Contratto.

1.7. Modifica del Contratto e del progetto

1.7.1. Modifiche e varianti apportate da Tamini

Tamini provvederà, in caso di forniture o servizi supplementari e, laddove previste, eventuali prestazioni supplementari, o in caso di variazioni del progetto originario, alla verifica di sussistenza delle condizioni che ne determinano la modifica contrattuale. Qualora la variante preveda una variazione del progetto originario, con conseguente applicazione di nuovi prezzi, Tamini emetterà una revisione del Contratto.

Nel Contratto revisionato sono riportate le nuove condizioni contrattuali, inclusi eventuali nuovi prezzi, quest'ultimi formulati tenendo conto di tutte le norme contrattuali per analogia, oppure ragguagliandoli con i prezzi contrattuali relativi a materiali consimili o, quando ciò non sia possibile, in via analitica sulla base dei materiali alla data iniziale di riferimento dei prezzi contrattuali.

Tamini, attraverso la trasmissione del Contratto revisionato sopra riportato, dà comunicazione formale e per iscritto al Fornitore delle nuove condizioni contrattuali. Il Fornitore, a sua volta, nel termine di 5 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione delle forniture e delle eventuali prestazioni aggiuntive, alle condizioni proposte da Tamini, oppure, in caso di mancata accettazione delle stesse, a quali condizioni intende eseguire le forniture e le eventuali prestazioni. Qualora il Fornitore, invece, non dia alcuna risposta alla comunicazione di Tamini, si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle condizioni proposte da Tamini. Nei 45 giorni successivi al ricevimento della dichiarazione del Fornitore, Tamini deve comunicare le proprie determinazioni. Se Tamini non comunica le proprie determinazioni nel termine su indicato, si intendono accettate le condizioni avanzate dal Fornitore.

L'esecuzione delle suddette forniture e delle eventuali prestazioni dà diritto al Fornitore di richiedere lo spostamento – proporzionato all'entità delle forniture e delle eventuali prestazioni – dei termini di ultimazione. In ogni caso, l'affidamento di forniture e/o prestazioni aggiuntive non potrà dare luogo, oltre al corrispettivo relativo alle forniture e/o prestazioni medesime, al riconoscimento di compensi speciali per insufficienza di personale o mancato uso di impianti di cantiere, opere provvisionali e materiali o per le eventuali interferenze, oppure a indennità o rimborsi.

1.7.2. Variazioni richieste dal Fornitore

Il Fornitore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di Tamini, apportare alcuna variazione, di qualsivoglia natura o entità, al Contratto, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati da Tamini in relazione alla Fornitura. Le variazioni non previamente autorizzate da Tamini non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano comunque l'obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali.

1.8. Subappalti

Il Fornitore non ha la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, la produzione e/o fornitura dei beni o servizi senza la preventiva autorizzazione scritta di Tamini. Il Fornitore che affidi a fornitori terzi autorizzati da Tamini ai sensi del presente art. 1.8 (nel seguito, i *Terzi Fornitori Autorizzati*) l'esecuzione, di tutto o di parte, delle forniture dovute, non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti di Tamini. Ai fini dell'ottenimento della preventiva autorizzazione scritta da parte di Tamini di cui al presente art. 1.8, il Fornitore comunicherà in forma scritta il nominativo e l'indirizzo della sede legale nonché il luogo

di produzione del terzo fornitore, nonché le attività ad esso affidate e ogni altra informazione che Tamini dovesse ritenere utile e necessaria.

Per tutte le forniture affidate a Terzi Fornitori Autorizzati, il Fornitore si impegna in ogni caso anche a fare in modo che i Terzi Fornitori Autorizzati eseguano la fornitura secondo le modalità richieste da Tamini nel rispetto delle presenti Condizioni Generali ed in particolare dell'art. 1.6. In caso di compimento da parte di ciascun Terzo Fornitore Autorizzato di uno o più atti vietati ai sensi delle presenti Condizioni Generali e di quanto stabilito nel presente art. 1.8, dietro semplice richiesta di Tamini, il Fornitore cesserà qualsiasi rapporto e risolverà il relativo rapporto con il Terzo Fornitore Autorizzato in questione e farà in modo che quest'ultimo cessi immediatamente ogni attività relativa alla fornitura adesso delegata.

Nel caso in cui il Fornitore affidi anche solo parte delle forniture in subappalto senza la preventiva autorizzazione, Tamini può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto, costituendo tale fattispecie grave inadempimento agli obblighi contrattuali del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.

La risoluzione del subappalto comporta da parte del Fornitore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per Tamini e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni da Tamini subiti e non dà alcun diritto al Fornitore di pretendere da Tamini indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

1.9. Codice Etico e modello organizzativo

Il Fornitore, nell'esecuzione degli Ordini di Fornitura, si impegna, in proprio ed ai sensi dell'art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori ed eventuali Terzi Fornitori Autorizzati, ad aderire ai principi etico-comportamentali che TAMINI ha enunciato nel proprio Codice Etico e Modello Organizzativo, consultabile anche presso l'indirizzo www.tamini.it.

Vi precisiamo che Tamini Trasformatori S.r.l. nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico, Tamini Trasformatori S.r.l. ha inoltre adottato un Modello di Organizzazione e di gestione in ottemperanza dell'art.6 del D.Lgs. 231/2001, anch'esso consultabile all'indirizzo www.tamini.it, con l'obiettivo di prevenire specifici reati, sia in Italia che all'estero.

A tal proposito si specifica che il Fornitore è destinatario dei principi di cui al Modello ex D.lgs. 231/01 in ragione dell'attività espletata ai sensi delle presenti Condizioni Generali.

Tamini Trasformatori S.r.l. ha, infine, adottato la Linea-Guida Anticorruzione del Gruppo Terna al fine di prevenire la corruzione pubblica e privata in Italia e all'estero, consultabile sul sito www.terna.it; ha inoltre adottato una Politica di Prevenzione alla Corruzione in accordo con i principi UNI ISO 37001:2025 (integrando la già esistente Politica sulla qualità, la salute e sicurezza sul luogo di lavoro), al fine di rafforzare ulteriormente la prevenzione a possibili attività corruttive in ambito privato e pubblico.

Il Fornitore pertanto, nell'espletamento delle attività ai sensi delle presenti Condizioni Generali, garantisce e si impegna a non tenere alcun comportamento contrario ai principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello ex D.lgs. 231/01 e nella linea-guida anticorruzione.

Ogni violazione delle previsioni contenute nei documenti suddetti da parte del Fornitore potrà legittimare Tamini Trasformatori S.r.l. a risolvere il rapporto in essere con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In conformità a quanto previsto dalla Direttiva UE 1937/2019, trasposta in Italia con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, la Società utilizza un portale informatico "whistleblowing" quale canale per riceve le segnalazioni anche da soggetti esterni. Dunque, si possono segnalare le violazioni, anche potenziali, dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello ex D.lgs. 231/01 e nella linea-guida anticorruzione, tramite il seguente il link https://whistleblowing.terna.it/z

1.10. Sanzioni Internazionali

Ciascuna Parte dichiara e garantisce per sé stessa e per i propri amministratori, procuratori e dipendenti di:

i. rispettare nello svolgimento della propria attività la normativa ad essa applicabile in materia di sanzioni internazionali, per tali intendendosi qualsiasi legge, regolamento, decreto, lista nominativa o altre misure restrittive aventi ad oggetto qualsiasi sanzione commerciale, economica o finanziaria, embargo o restrizione adottati, emanati, amministrati, attuati o imposti, di volta in volta, da o in:

 a) gli Stati Uniti d'America;

 b) il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

 c) l'Organizzazione delle Nazioni Unite;

 d) l'Unione Europea

 e) ciascuno Stato Membro dell'Unione Europea; o

 f) qualunque organo, agenzia o autorità appartenenti a o che agisce da o per conto di una delle giurisdizioni/entità di cui alle suddette lettere da a) ad e)

(le "**Sanzioni Internazionali**");

ii. non essere sottoposta, direttamente o indirettamente, a Sanzioni Internazionali;

iii. non essere, direttamente o indirettamente, posseduta nella misura pari o superiore al 50%, individualmente o in aggregato, o controllata da uno o più soggetti o entità sottoposti a Sanzioni Internazionali e/o non agire, direttamente o indirettamente, per conto di una o più persone o entità soggette a Sanzioni Internazionali;

iv. non avere sede, né essere organizzata, né residente in o operante da alcun paese o territorio soggetto a Sanzioni Internazionali che per natura e portata ampia e generale a livello nazionale o territoriale siano tali da determinare una situazione di embargo generale in materia di import/export/finanziaria/investimenti le quali, alla data odierna, sono: Cuba, Iran, Corea del Nord, Siria, la regione della Crimea dell'Ucraina, le aree non governativamente controllate di Zaporizhzhia e di Kherson, la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk (le "**Giurisdizioni Embargate**").

Ciascuna Parte si impegna a non intraprendere alcuna condotta, anche in esecuzione del Contratto, che possa essere in violazione di Sanzioni Internazionali o che possa, ragionevolmente comportare per la stessa di essere in violazione di Sanzioni Internazionali, tra cui, in particolare:

i. rispettare nello svolgimento della propria attività la normativa ad essa applicabile in materia di Sanzioni Internazionali;

ii. non avere sede, né essere organizzata, né residente in o operante da alcuna Giurisdizione Embargata;

iii. non intrattenere, nel corso dell'esecuzione del Contratto, affari, transazioni o attività con o che coinvolgono qualsiasi Giurisdizione Embargata o persona o entità soggetta a Sanzioni Internazionali;

Le Parti riconoscono ed accettano espressamente che ciascuna di esse potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) l'oggetto del Contratto venga assoggettato a Sanzioni Internazionali;
b) l'altra Parte del Contratto venga assoggettata a Sanzioni Internazionali;
c) l'altra Parte, in qualsiasi momento nel corso dell'esecuzione del Contratto, non possa più confermare le dichiarazioni e/o rispettare gli impegni di cui al presente articolo.

Le circostanze che implichino il recesso ai sensi del presente articolo dovranno essere comunicate immediatamente dalla Parte coinvolta all'altra, con impegno della Parte coinvolta di verificare i rimedi opportuni ad evitare il suddetto recesso.
Nel caso in cui la Parte coinvolta non abbia adottato o non abbia potuto adottare rimedi opportuni, approvati dall'altra Parte, nel termine massimo di 15 giorni dal verificarsi delle suddette circostanze, si prevede quanto segue:

i si darà luogo all'immediata interruzione nello scambio di Informazioni Riservate, fermo restando che le Informazioni Riservate già trasmesse resteranno comunque soggette agli obblighi di riservatezza previsti dal presente Contratto, nonché all'immediata interruzione di qualsiasi tipo di interlocuzione tra le Parti;

ii verrà meno con effetto immediato l'obbligo dell'altra Parte di porre in essere qualsiasi attività inerente all'oggetto del Contratto;

iii nessun indennizzo e/o risarcimento di sorta potrà essere preteso dalla Parte coinvolta quale conseguenza del recesso esercitato dall'altra Parte.

Nel caso in cui le dichiarazioni e garanzie prestate da ciascuna Parte ai sensi del presente articolo risultino, in tutto o in parte, mendaci e/o siano stati altresì violati gli impegni di cui al presente articolo, l'altra Parte avrà diritto ad esercitare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile con gli effetti di legge, fatto salvo il diritto al risarcimento di qualsiasi perdita/danno/costo/spesa. Le Parti riconoscono espressamente che in caso di risarcimento di qualsiasi danno/perdita/costo/spesa che derivi dalla presente clausola, la Parte inadempiente e/o che abbia rilasciato dichiarazioni, in tutto o in parte, mendaci, sarà tenuta a corrispondere all'altra Parte il relativo risarcimento ove accertato con sentenza ancorché non definitiva.

Ciascuna Parte, nei casi di cui al presente articolo, in ogni caso, assume l'obbligo di manlevare e tenere indenne l'altra Parte da qualsiasi conseguenza e/o danno, nonché da qualsiasi tipo di pretesa, azione e/o ragione, anche di natura risarcitoria, che terzi possano avanzare nei confronti dell'altra Parte e del relativo Gruppo.

1.11. Rappresentanza di Tamini

La Rappresentanza di Tamini per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto ha il compito di controllare, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte del Fornitore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e di quelle comunque emanate da Tamini nel corso dell'esecuzione delle attività.

Alla stessa Rappresentanza di Tamini dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti la fornitura o il servizio.

1.12. Rappresentanza del Fornitore

Il Fornitore, all'atto della accettazione del Contratto, designa un proprio rappresentante ed un sostituto, quale gestore della commessa: ad essi competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle forniture o dei servizi. Si conviene che il Rappresentante del Fornitore, o il suo sostituto, assuma anche la rappresentanza del Fornitore per le prestazioni in sito, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto.

Il rappresentante del Fornitore ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.

Il Fornitore non può preporre il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di Tamini e deve provvedere immediatamente e senza oneri per Tamini alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Tamini gli comunichi il venir meno del gradimento. Si conviene altresì che il rappresentante del Fornitore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del Contratto in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.

1.13. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di Tamini al Fornitore (notifiche, istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni, ecc.) saranno effettuate esclusivamente per iscritto presso il domicilio del Fornitore stesso, quale risulta nel Contratto. In caso di variazione di tale domicilio, il Fornitore dovrà informare Tamini per mezzo di lettera raccomandata; in mancanza, le comunicazioni si daranno per regolarmente acquisite una volta pervenute al precedente indirizzo.

Il Fornitore è tenuto a richiedere in tempo utile a Tamini le istruzioni, i documenti e/o i disegni necessari e/o utili per l'esecuzione del Contratto, fermo restando che, in mancanza di detta richiesta, in nessun caso potrà essere opposta a Tamini la mancanza di tempestive informazioni.

Tutte le comunicazioni del Fornitore a Tamini saranno effettuate esclusivamente per iscritto all'indirizzo precisato nel Contratto.

1.14. Archiviazione elaborati

Il Fornitore si impegna ad attivare e mantenere in funzione presso le proprie sedi, per tutto il periodo di esecuzione del Contratto, un sistema organizzato di raccolta e archiviazione di tutta la documentazione tecnica (elaborati di progetto, documentazione certificativa, etc.) inerente la Fornitura (di seguito "Archivio"), in modo da agevolare l'individuazione dei documenti in relazione alle parti di Fornitura e alle attività cui si riferiscono. Il Fornitore assicura a Tamini il libero accesso all'Archivio in ogni momento. In mancanza di diverse disposizione nelle Specifiche Tecniche, la documentazione di interesse di Tamini conservata nell'Archivio del Fornitore, dovrà essere consegnata a Tamini stessa alla data in cui cade il Termine di consegna contrattuale. In particolare, il Fornitore dovrà consegnare a Tamini, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo, la documentazione di seguito riportata:

- elaborati emessi in edizione "come costruito";
- documentazione certificativa;
- manuali di manutenzione e di esercizio.

1.15. Sorveglianza

Tamini ha diritto di controllare e verificare, tramite personale della Rappresentanza di Tamini ai sensi dell'art. 1.11, la perfetta osservanza, da parte del Fornitore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da Tamini stessa nel corso della Fornitura, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte del Fornitore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto. A tal fine, il personale di Tamini all'uopo autorizzato può accedere in ogni momento, durante il normale orario di lavoro, nei luoghi ove si svolgono le suddette attività.

I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Tamini, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano il Fornitore dagli obblighi e responsabilità inerenti il corretto espletamento del Contratto e la conformità della Fornitura alle clausole contrattuali, né lo solleva dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o regolamentari vigenti. Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dal Fornitore a giustificazione di eventuali ritardi e/o inadempienze del Fornitore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle attività, ivi inclusa l'utilizzazione dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali.

1.16. Tutela dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti della Normativa Privacy, si informa che i dati personali acquisiti nell'ambito dell'esecuzione del Contratto sono raccolti e trattati anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse allo stesso, oppure per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:

A. l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

B. i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge, né in Paesi extra-EU;

C. i dati personali saranno conservati dal Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, limitazione della conservazione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio dei trattamenti, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui sopra per le quali sono trattati, per la durata del rapporto contrattuale e comunque per il periodo previsto dalla legge;

D. gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che li riguardano, i diritti previsti dalla Normativa Privacy, quali il diritto di accesso, diritto di rettifica e revoca del consenso, diritto all'oblio, diritto limitazione al trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione al trattamento.

Si fa inoltre presente che il "Titolare/Contitolare" del trattamento dei dati è Tamini.

Tutte le richieste relative all'esercizio dei diritti dell'Interessato dovranno essere indirizzate a:

Tamini Trasformatori S.r.l. sede sociale a Legnano (MI) Viale Cadorna n.56/A, oppure inoltrate via e-mail a: privacy@tamini.it

1.17. Vendor Rating

Tamini osserva criteri di *Vendor Rating* per la valutazione dell'affidabilità e qualità dei prodotti/prestazioni forniti, con il duplice scopo di stimolare i fornitori a migliorare le loro prestazioni e di ottimizzare gli acquisti con un sistema che consenta di scegliere, nel modo più oggettivo possibile, i prodotti/lavori/servizi globalmente più convenienti.

Gli aspetti ritenuti più significativi, monitorati sull'intero arco di tempo che caratterizza una fornitura/prestazione, fin dall'indizione della relativa gara, sono i seguenti:

- la qualità di prodotti/lavori/servizi offerti;

- la puntualità/flessibilità nella consegna;

- la correttezza di comportamento (rispetto di clausole, regole e leggi).

1.18. Esecuzione in danno

Qualora Tamini rilevi che il Fornitore non stia eseguendo correttamente la fornitura o oppure non stia eseguendo correttamente l'eventuale prestazione secondo il progetto, può assegnare un termine perentorio per l'adeguamento della stessa agli elaborati progettuali. Qualora il Fornitore non dia corso alla esecuzione della fornitura/prestazione ordinata da Tamini anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza della stessa, Tamini ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi ed ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

I maggiori oneri che Tamini dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del Contratto sono a carico del Fornitore.

Qualora Tamini rilevi qualunque arbitraria sospensione o palese, reiterato, inequivocabile rallentamento della esecuzione della fornitura/prestazione, derivante a titolo esemplificativo e non esaustivo da insufficiente disponibilità di mezzi, da inadeguata presenza di personale qualificato preposto alla esecuzione del Contratto, ovvero da inefficienze organizzative, che incida sullo svolgimento, nei termini contrattualmente previsti, della fornitura/prestazione da parte del Fornitore, determinando un ritardo nel completamento delle stessa, Tamini può assegnare un termine perentorio entro il quale il Fornitore dovrà porre in essere le necessarie misure correttive e gli interventi indispensabili per recuperare il suddetto ritardo, condivise preliminarmente con Tamini stessa. Qualora il Fornitore non dia corso alla esecuzione delle misure correttive e agli interventi necessari anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza della fornitura/prestazione, Tamini ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi ed ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

2. Forniture di beni e prodotti

Se non previsto diversamente nel Contratto, tutte le fasi necessarie alla realizzazione della Fornitura (progettazione, costruzione e collaudo) nonché le eventuali prestazioni in sito, saranno effettuate dal Fornitore, con proprie risorse e mezzi, salva la possibilità di acquistare presso terzi le materie prime e i materiali di serie, nonché i mezzi di trasporto e di sollevamento.

2.1. Invariabilità prezzi

I prezzi della fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine di Fornitura, avendo le parti concordato, ex art. 1469 c.c., l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1467 c.c.

2.2. Obblighi del Fornitore

Il Fornitore si obbliga:

a) a consegnare, a propria cura e spese, i beni e i prodotti ordinati nei termini e nei luoghi indicati nell'Ordine di Fornitura;

b) ad effettuare a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna dei beni/prodotti forniti, nonché la conservazione, la custodia della stessa e l'eventuale smaltimento di materiali residui garantendo il pieno rispetto di ogni normativa applicabile; al fine di consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sarà resa disponibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con l'elenco di quanto contenuto nell'imballaggio stesso;

c) ad eseguire la consegna corredando i beni/prodotti di regolare documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell'Ordine di Fornitura emesso oltre alla descrizione, e alla quantità e unità di misura dei beni/prodotti oggetto di consegna;

d) a garantire che i beni e i prodotti oggetto della fornitura sono esenti da difformità e vizi ed in tutto conformi a quanto richiesto da Tamini (ad esempio specifiche tecniche, requisiti qualità, specifiche per consegna e imballo) e alle normative e prescrizioni di legge nazionali e comunitarie applicabili in materia. I beni e i prodotti difettosi o non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite saranno rifiutati e rimessi a disposizione del Fornitore;

e) ad informare tempestivamente Tamini di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei beni e prodotti forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite;

f) a garantire la pronta riparazione o sostituzione gratuita dei beni e/o prodotti difettosi o non conformi alle prescrizioni di legge e/o alle specifiche tecniche di Tamini. In ogni caso saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del vizio/difformità e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni.

2.3. Trasporto e Resa delle Forniture

Le condizioni di consegna e resa della merce dovranno intendersi, salvo eventuali diverse previsioni contenute negli Ordini di Fornitura, DDP (franco destino, ovvero inclusi costi di imballaggio, trasporto, oneri doganali ed assicurativi) presso la sede/stabilimento di Tamini indicata nel Contratto. La consegna della merce al vettore o allo spedizioniere non libera il Fornitore dall'obbligo della consegna. Non sono ammesse le consegne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Tamini.

Il Fornitore deve provvedere all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessari per l'espletamento della Fornitura, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura del Committente, per l'ottenimento dei quali il Fornitore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione. Il Fornitore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme di legge e/o regolamentari vigenti e, in particolare, il Codice della Strada, i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari. Le consegne dovranno essere effettuate durante il normale orario di lavoro osservato dal personale di Tamini, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.

In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all'Unione Europea, il Fornitore avrà l'obbligo, prima della spedizione, di trasmettere all'Unità di Tamini indicata nel Contratto, le generalità ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale dovrà contattare la suddetta Unità in tempo utile per gli adempimenti di propria competenza.

2.4. Accettazione delle forniture

L'accettazione della fornitura è in ogni caso condizionata all'esito positivo del collaudo/verifica della stessa da parte di Tamini. Nel caso d'esito negativo del collaudo/verifica il Fornitore s'impegna a sostituire e/o ripristinare la funzionalità dei beni/prodotti della fornitura entro il termine che verrà fissato da Tamini d'intesa con il Fornitore medesimo, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento del danno per la mancata consegna e/o l'applicazione delle eventuali penali previste per ritardata consegna ai sensi dell'Art. 4.2.

Nessuna responsabilità spetta a Tamini per forniture in eccedenza non concordate preventivamente dal Fornitore con Tamini, che saranno rifiutate con onere a carico del Fornitore stesso.

Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1495, c.c., eventuali vizi e/o mancanza di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, potranno essere denunziati al Fornitore mediante comunicazione scritta, entro 20 (venti) giorni dalla scoperta. Tamini, a propria discrezione, potrà richiedere al Fornitore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a totale carico del Fornitore.

2.4.1. Prove e collaudi

Il Fornitore deve adottare un idoneo sistema di identificazione delle parti di Fornitura, e di correlazione delle stesse alle registrazioni dei risultati delle prove, al fine di consentire la corretta verifica della conformità delle parti di Fornitura ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni tecniche emanate dal Fornitore stesso.

Tamini ha la facoltà di richiedere ulteriori verifiche, in particolare nel caso in cui, all'esito delle prove, la Fornitura o parti di essa risultino non completamente conformi, ovvero laddove i piani di prova presentati dal Fornitore si rivelino insufficienti. Il Fornitore deve in ogni caso acconsentire alle eventuali richieste di

ulteriori verifiche da parte di Tamini, sia sul complesso delle forniture in corso, sia su specifiche forniture e deve porre in essere ogni azione utile e/o necessaria a soddisfare le richieste di Tamini.

La Fornitura è soggetta ai controlli e collaudi in base alle specifiche tecniche, alle Norme tecniche applicabili e ove previsto al Piano di Controllo della Qualità (PCQ). Nel caso in cui il PCQ preveda il collaudo presso la fabbrica del Fornitore, il Fornitore dovrà notificare l'inizio delle prove entro i termini ivi specificati. Tamini si riserva il diritto di far controllare e presenziare da propri incaricati nonché dai propri Clienti l'esecuzione delle Prove in Fabbrica da parte del Fornitore. Il Fornitore può effettuare la spedizione della Fornitura solo dopo esplicita autorizzazione di Tamini, che può chiedere di ritardare la spedizione. Le prove in Fabbrica sono effettuate dal Fornitore durante il normale orario giornaliero di lavoro. L'esito positivo delle Prove in Fabbrica deve essere certificato da apposito Verbale predisposto e sottoscritto dal Fornitore.

2.5. Passaggio di proprietà

Fatto salvo il diritto di Tamini di rifiutare i beni ed i prodotti non conformi al quanto richiesto, la proprietà dei beni e prodotti passerà a Tamini al momento della consegna nel luogo indicato nell'Ordine di Fornitura.

2.6. Programma cronologico e termini contrattuali

Il programma cronologico (PC) allegato al Contratto stabilisce le date di consegna della fornitura nonché il termine di consegna contrattuale. Nel caso di *ordini d'acquisto* o di *ordini di conto lavoro* il programma cronologico è definito dalle date di consegna delle singole posizioni d'ordine riportate sugli ordini stessi.

Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, il Fornitore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, il Fornitore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto ed in particolare di quelle relative alle condizioni ambientali e alla eventuale necessità di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori.

Qualora il Fornitore ponga in essere ritardi nell'attivazione Tamini si riserva la facoltà di applicare al Fornitore una somma a titolo di penale secondo quanto indicato nel successivo art. 4.2, fermo restando che nel caso in cui il ritardo raggiunga il numero di 30 (trenta) giorni solari Tamini avrà la facoltà di avvalersi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., della clausola risolutiva.

È espressamente fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore in aggiunta all'importo delle penali come definito nel successivo articolo 4.2.

2.6.1. Spostamento dei termini contrattuali

Nel caso di interruzione o ritardo nell'esecuzione della Fornitura, determinati da una o più delle cause di seguito elencate, il Fornitore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell'evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.

Il Fornitore è tenuto in ogni caso a presentare a Tamini, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, entro 30 (trenta) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrattuale.

Accertato il diritto del Fornitore alla proroga, Tamini emetterà una variante al Contratto, indicando il nuovo termine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario; fatto salvo quanto sopra, detto

spostamento, anche se dovuto a cause indipendenti dalla volontà del Fornitore, non legittima quest'ultimo a richiedere un maggior compenso.

In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Tamini ha la facoltà di modificare, con apposita variante al Contratto, le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Programma Cronologico.

Non sono consentiti anticipi di consegna rispetto ai termini contrattuali, se non espressamente concordati con Tamini o da quest'ultima richiesti per iscritto.

2.7. Progettazione affidata al Fornitore

Qualora il Fornitore debba eseguire, sulla base della documentazione tecnica fornita da Tamini, la progettazione della Fornitura, nonché delle eventuali opzioni e varianti richieste da Tamini in conformità a quanto previsto nel presente documento e nel relativo Contratto, la stessa deve essere eseguita nel rispetto:

1. delle prescrizioni di Tamini;
2. delle norme di legge applicabili al momento del perfezionamento del Contratto;
3. delle forme e dimensioni stabilite da Tamini come vincolanti.

In ogni caso la progettazione deve essere eseguita a regola d'arte, con la perizia, la prudenza e la diligenza professionale normalmente richieste in relazione alla natura dell'attività prestata. Il Fornitore, pertanto, si impegna espressamente ad acquisire le necessarie conoscenze e competenze prima di procedere all'esecuzione del progetto, in modo tale da garantire che la Fornitura abbia tutti i requisiti di sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui è destinata.

2.8. Forniture in conto lavorazione

Le forniture date da Tamini in conto lavorazione a fronte di un Contratto saranno prese in carico dal Fornitore che le installerà nel complesso della Fornitura secondo quanto indicato nel progetto, a propria cura e spese. Sarà cura del Fornitore richiedere tali Forniture a Tamini con l'anticipo necessario.

La spedizione di dette forniture è a carico di Tamini.

2.9. Assistenza post vendita

Successivamente alla scadenza del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a mettere a disposizione, qualora previsto in Contratto e nei termini ivi indicati, la sua organizzazione tecnico-commerciale di assistenza post-vendita. Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare a Tamini, con congruo anticipo, ogni eventuale interruzione nella produzione della Fornitura.

3. Forniture di servizi

3.1. Invariabilità prezzi

I prezzi della fornitura si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Ordine di Fornitura. Anche ai sensi dell'art. 1469 c.c., resta pertanto esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 1467 c.c. e 1664 c.c.

3.2. Obblighi del Fornitore nell'espletamento di servizi

Il Fornitore si obbliga:

a) a provvedere all'ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni e/o licenze necessari per l'espletamento del servizio, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura del Committente, per l'ottenimento dei quali il Fornitore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la necessaria assistenza e/o documentazione;

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi inerenti l'esecuzione del Contratto che devono intendersi a completo ed esclusivo carico del Fornitore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti nel Contratto a carico di Tamini; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel Contratto, degli obblighi ed oneri a carico del Fornitore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo;

c) se non previsto diversamente nel Contratto, a farsi carico di tutte le fasi relative allo svolgimento del servizio, in piena autonomia, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni previste, salva la possibilità di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le Licenze di prodotti software necessari all'espletamento del servizio nonché i mezzi di trasporto e di sollevamento; a tal fine il Fornitore deve dotarsi dei macchinari, degli utensili, degli attrezzi, dei materiali di consumo e di quant'altro necessario per l'esecuzione del servizio; il materiale in uso dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costituire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro;

d) ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali, gli impianti e le installazioni di proprietà di Tamini e di eventuali terzi e/o clienti di Tamini, comunque interessati dai lavori, e a provvedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi;

e) ad adempiere al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs 10.09.2003 n. 276.

3.3. Disposizioni in materia di sicurezza

Per quanto attiene l'osservanza delle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza, di cui al D.Lgs 81/08, il Fornitore coopererà con Tamini ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro, partecipando alle riunioni di coordinamento, adoperandosi in prima persona nella valutazione del rischio specifico delle proprie attività e garantendo un continuo flusso informativo in relazione all'andamento

delle lavorazioni. L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione sarà diretta:

a) a verificare i rischi presenti sul luogo di lavoro;

b) a comunicare detti rischi al Fornitore;

c) a determinare i rischi specifici derivanti dalle attività svolte dai lavoratori del Fornitore;

d) a verificare le eventuali interferenze derivanti dalle attività;

e) a redigere un unico documento di valutazione rischi da interferenza DUVRI, con l'indicazione delle misure da adottare relativamente al Contratto in oggetto per eliminare le eventuali interferenze; tale documento costituirà parte integrante del presente Contratto e verrà custodito in originale a cura delle Parti.

Il Fornitore si impegna a fornire a tutti i lavoratori il cartellino di riconoscimento dotato di fotografia, ad informare sul corretto e necessario utilizzo, a vigilare sul costante utilizzo. Doterà altresì i lavoratori dell'abbigliamento necessario, atto anche a differenziarsi dagli altri lavoratori di Tamini onde consentire un'immediata identificazione degli stessi.

Il Fornitore dovrà specificare i costi relativi alla salute e sicurezza derivanti dal Contratto.

Il Fornitore si impegna inoltre ad effettuare le riunioni periodiche al fine di trasmettere le necessarie informazioni ai lavoratori, per evitare gli infortuni sul lavoro, si impegna altresì a fornire ad ogni lavoratore i dispositivi di protezione individuale ritenuti necessari per l'espletamento delle attività lavorative, vigilando sul costante e corretto utilizzo.

Il Fornitore, prima dell'ingresso di un suo lavoratore presso la struttura/area di lavoro di Tamini, avrà l'obbligo di trasmettere:

a) la documentazione relativa al lavoratore;

b) il certificato di idoneità sanitaria alla mansione;

c) la documentazione attestante la formazione base e specifica, ai sensi dell'accordo Stato Regioni 21/12/2011;

d) la documentazione attestante la formazione per l'utilizzo di attrezzature (a titolo di esempio e non esaustivo, abilitazione alla conduzione delle piattaforme di lavoro elevabili, carrelli elevatori ecc.) ai sensi dell'accordo stato regioni 22/02/2012.

Il Fornitore, durante l'esecuzione delle prestazioni in sito, in caso di accadimento di un infortunio devecomunicarne immediatamente l'accaduto al Commi□ente.

Successivamente, entro cinque giorni dall'evento, inviare al Commi□ente copia del rela□vo documento di denuncia/comunicazione all'INAIL ed una relazione sull'evento.

Nella relazione oltre la descrizione dell'infortunio dovranno essere riportate le informazioni circa la dinamica dell'evento con l'indicazione del personale presente sul luogo dell'evento, il contesto ambientale, l'eventuale

presenza di rischi interferenziali e dovranno essere riportate tutte le informazioni disponibili relative all'utilizzo dei mezzi e dei DPI allegando la documentazione fotografica disponibile.

Dovranno essere individuate le possibili cause che hanno determinato l'evento unitamente alle azioni di miglioramento abituabili.

In caso di prosecuzione/ricaduta di un infortunio il Fornitore dovrà inviare al Commi□ente, con analoghe modalità, i successivi attestati.

A chiusura dell'infortunio il Fornitore dovrà comunicare al Committente la data di effettivo rientro in servizio dell'infortunato. Tale comunicazione dovrà essere effettuata anche nel caso in cui il rientro in servizio avvenga ad una data successiva alla scadenza del contratto.

Si specifica infine che i dati richiesti dal presente articolo dovranno essere forniti per ogni persona fisica a diverso titolo dipendente del Fornitore, in forza, ad esempio, di un subappalto, di un subcontratto, di un noleggio a caldo oppure di un distacco.

3.4. Personale addetto al servizio

3.4.1. Generalità

Il Fornitore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Contratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivantigli dal Contratto. In particolare egli deve servirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'esecuzione delle prestazioni appaltate nei termini previsti dal Contratto.

I lavoratori impiegati nell'espletamento del servizio - assunti a tempo determinato o indeterminato dal Fornitore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro subordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali Tamini, all'esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Fornitore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della committente; in relazione a ciò il Fornitore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa ai sensi del precedente art. 1.4. e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Tamini da ogni e qualsivoglia azione risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della predetta committente.

A seguito di esplicita richiesta di Tamini, il Fornitore dovrà comprovare la corresponsione ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del Contratto dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali loro dovuti, inoltrando alla stessa, copia della documentazione di lavoro ad essi relativa e producendo attestazione di correntezza contributiva rilasciata dagli enti di previdenza obbligatoria.

Il Fornitore non ha comunque diritto ad alcun compenso aggiuntivo se per far fronte alle prestazioni contrattuali risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizialmente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.

Il Fornitore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di Tamini ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Tamini, di quel personale per il quale Tamini avanzasse apposita richiesta. Nel caso di esercizio di tale facoltà, il Fornitore

dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Fornitore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento del servizio.

Il Fornitore garantisce altresì di astenersi dall'utilizzo di lavoro minorile, manodopera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.

Il Fornitore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio.

Il Fornitore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identificazione (da concordare con Tamini) che rendano evidente il nome della Ditta di appartenenza.

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In particolare, è tenuto all'assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.

Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le apparecchiature Tamini (fotocopiatrici, telefoni, ecc.), che esulano dall'espletamento del servizio.

Il Fornitore s'impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.

In relazione alla prestazione oggetto del Contratto, il Fornitore si impegna a fornire le prestazioni presso Tamini dotando, dove opportuno, il proprio personale di notebook e release dei pacchetti applicativi di interesse del progetto in piena autonomia e competenza. Il Fornitore dovrà garantire la corretta configurazione delle suite di lavoro e l'installazione di opportuni software antivirus che consentano il collegamento del notebook del consulente alla rete intranet aziendale.

3.4.2. Regole comportamentali per l'accesso e l'utilizzo dei sistemi informativi di Tamini

L'accesso da parte di personale del Fornitore e subappaltatore alla rete ed ai sistemi di Tamini nonché l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti, software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc.), sono ammessi esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto e sono sempre vincolati al rispetto delle regole di uso "sicuro" stabilite da Tamini, tra cui le seguenti regole comportamentali:

a) l'accesso deve essere attuato nel rispetto dell'ambito assegnato e limitatamente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni strumentali all'espletamento dell'attività oggetto del Contratto;

b) le credenziali per l'accesso ai sistemi sono strettamente personali, non devono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di Tamini, comunicate al momento della loro consegna;

c) l'eventuale casella di posta elettronica fornita da Tamini sul server aziendale, se prevista per l'espletamento delle attività del Contratto, non deve essere utilizzata né nei confronti di interlocutori

estranei alle attività oggetto del Contratto, né per attività estranee al Contratto (messaggi personali, "catene di S. Antonio", etc.);

d) gli eventuali messaggi e-mail contenenti dati che Tamini classifica ad uso Ristretto, ammessi se finalizzati all'espletamento delle attività oggetto del Contratto, possono essere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittografia.

3.4.3. Trattamento economico del personale

Il Fornitore si impegna a dare piena applicazione ai contratti collettivi di lavoro e ad osservare la normativa in materia di assicurazioni sociali e i materia fiscale, contributiva, retributiva, assistenziale, previdenziale ed infortunistica; il Fornitore si impegna inoltre a versare i contributi dovuti ai sensi della vigente normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato, di assistenza, previdenza sociale ed impiego della mano d'opera, nonché a pagare regolarmente e puntualmente i dovuti corrispettivi al proprio personale dipendente e a versare i contributi e gli oneri di legge, compresi quelli fiscali. Il Fornitore si impegna, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 c.c., a far sì che le suddette obbligazioni contrattuali e normative siano adempiute anche dagli eventuali Terzi Fornitori Autorizzati. Conseguentemente il Fornitore garantisce che il proprio personale e di eventuali Terzi Fornitori Autorizzati non avranno nulla a pretendere nei confronti di Tamini per le attività dallo stesso svolta in esecuzione degli Ordini di Fornitura, ad alcun titolo e/o ragione. Il Fornitore si impegna a tenere Tamini manlevata ed indenne da ogni eventuale pretesa dovesse a qualsiasi titolo essere avanzata dal predetto personale nei suoi confronti, e quindi a rimborsare a Tamini, a prima richiesta scritta e rimossa ogni eccezione, qualsiasi importo Tamini fosse tenuta a corrispondere al personale, a qualsiasi titolo, a fronte di ogni provvedimento esecutivo dovesse essere emesso nei confronti di Tamini dall'Autorità Giudiziaria e/o amministrativa, così come qualsiasi spesa Tamini fosse tenuta a sostenere in relazione a dette pretese, incluse le spese legali.

3.4.4. Tutela del personale e relative provvidenze

Il Fornitore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

3.4.5. Prova degli adempimenti

Il Fornitore, ove Tamini lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto al pagamento delle retribuzioni dovute al proprio personale e richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata richiesta da parte di Tamini non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

3.4.6. Personale dei Subfornitori

Il Fornitore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte degli eventuali Subfornitori nei confronti del loro personale dipendente.

3.5. Personale addetto alle prestazioni in sito

Valido quanto riportato nell'Art. 3.4.

3.5.1. Disciplina nei cantieri

Il Fornitore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine nei cantieri ed è obbligato a fare osservare dal proprio personale comunque addetto all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto tutte le disposizioni di cui all'art. 3.4, nonché quelle emanate da Tamini adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. Il Fornitore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale da lui dipendente.

3.6. Organizzazione e gestione dei cantieri

3.6.1. Impianti di cantiere e opere provvisionali

Il Fornitore, tenuto conto dell'entità e della natura delle attività oggetto del Contratto e delle condizioni ambientali, deve provvedere alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere e opere provvisionali necessari allo svolgimento delle attività ed al loro compimento a perfetta regola d'arte entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in conformità del Contratto.

Comunque il Fornitore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso delle attività deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisionali rispetto alle sue previsioni iniziali.

Il Fornitore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il Fornitore deve curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata dei lavori, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento; in particolare il Fornitore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di Tamini.

3.6.2. Disposizione dei cantieri

Nella disposizione dei cantieri il Fornitore deve tenere debito conto, oltre che della natura delle opere anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali.

La disposizione dei cantieri deve essere preventivamente approvata da Tamini senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per lo stesso.

Qualora, nel corso lavori delle attività, Tamini richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisionali del Fornitore, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso ed ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e documentati, facendone opportuna richiesta tramite firma con riserva del registro di contabilità, e salvo che la causa dello spostamento sia ad esso imputabile.

3.6.3. Trasporti, immagazzinamenti e depositi

Il Fornitore deve provvedere al trasporto nell'ambito dei cantieri, compresi tutti i carichi e scarichi al deposito e all'immagazzinamento nei cantieri stessi, di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per l'esecuzione delle attività, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da Tamini. Il Fornitore è di conseguenza obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, mantenuti ed esercitati in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità,

restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali spostamenti e trasporti dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari che si manifestino necessari ed opportuni nel corso delle attività. Il Fornitore è tenuto a dar corso a tutti gli eventuali spostamenti richiesti da Tamini, per i quali si applica la disciplina di cui al terzo comma del art. 3.6.2. Il Fornitore risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito da Tamini, nonché del deperimento e del calo qualora questi siano imputabili al Fornitore medesimo anche solo a titolo di colpa.

L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da Tamini da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da Tamini medesima.

3.6.4. Accessi e viabilità

Il Fornitore deve provvedere a quanto necessario per mantenere la transitabilità e la sicurezza delle strade pubbliche, di proprietà di Tamini e di terzi, eventualmente utilizzate per lo svolgimento delle attività, ottemperando a tutte le prescrizioni (con particolare riguardo alle limitazioni di carico) impartite rispettivamente dalle competenti autorità, da Tamini e dai Terzi proprietari, al fine di assicurare l'agibilità delle strade stesse e di conservarne l'efficienza.

Il Fornitore deve inoltre costruire e mantenere in efficienza tutte le strade di servizio necessarie per l'esecuzione delle attività, provvedendo al ripristino dello stato dei luoghi dopo il completamento delle attività stesse.

Tali strade possono essere utilizzate, oltre che da Tamini, anche da terzi autorizzati da Tamini medesima.

3.7. Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Tamini

Il Fornitore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da Tamini e da altri Fornitori o Appaltatori che operano nei cantieri per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività. Lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività, con particolare riguardo al progressivo arrivo di macchinari, apparecchiature e attrezzature nonché al loro montaggio e avviamento.

In ogni modo, il Fornitore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti Fornitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte del Fornitore.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, il Fornitore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.

3.8. Esecuzione in danno

Qualora Tamini rilevi che il Fornitore non stia svolgendo correttamente le prestazioni oggetto del servizio o non dia corso al servizio stesso, sospenda arbitrariamente il servizio ovvero ritardi nell'esecuzione dello stesso rispetto ai termini contrattualmente previsti, può assegnare un termine perentorio, commisurato all'urgenza del servizio, entro il quale il Fornitore dovrà adempiere. Qualora il Fornitore non dia corso allo svolgimento delle prestazioni ordinate da Tamini anche dopo l'assegnazione del termine perentorio di cui sopra, Tamini ha il diritto di procedere direttamente alla loro esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria

organizzazione o quella di terzi ed ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

I maggiori oneri che Tamini dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dalla applicazione del Contratto saranno a carico del Fornitore.

4. Contabilità ed accettazione

4.1. Responsabilità e danni

La responsabilità del Fornitore durante l'espletamento della Fornitura, considerando anche le prestazioni in sito, e fino al termine del periodo di garanzia, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose di Tamini e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi al Contratto. Sono compresi nelle responsabilità del Fornitore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle fasi di imballaggio, trasporto e collaudo nonché quant'altro necessario per rendere la Fornitura completa, perfettamente funzionante e idonea allo scopo cui è destinata.

Per le Forniture con prestazioni in sito, il Fornitore è responsabile della corretta esecuzione delle stesse, anche se effettuate da terzi.

L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dal Fornitore in contraddittorio con i danneggiati. Il Fornitore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare il Fornitore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Tamini.

Il Fornitore assume nei confronti di Tamini la piena responsabilità per tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, garantendo anche per l'operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. Il Fornitore si impegna, conseguentemente, a tenere Tamini indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell'esecuzione del Contratto, possano derivare al personale del Fornitore stesso e/o di Tamini, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.

Il Fornitore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni iniziativa necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a persone e cose. Ove questi si verifichino, il Fornitore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave ovvero di violazione di norme di legge, regolamentari e/o delle prescrizioni e disposizioni delle autorizzazioni e permessi da parte del Fornitore e/o di suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori o subfornitori, la responsabilità massima del Fornitore per inadempimento alle obbligazioni contrattuali e il conseguente obbligo di pagamento a favore di Tamini a titolo di risarcimento danni non potrà eccedere il doppio del valore complessivo del Contratto.

Il Fornitore riconosce che l'adempimento di determinate obbligazioni previste dagli Ordini di Fornitura è essenziale e che Tamini avrà il diritto, oltre al risarcimento del danno, di risolvere gli Ordini di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) ritardo nell'esecuzione delle forniture, salvo i casi di forza maggiore, superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi come previsto dall'art. 4.2;

b) inadempimento, non di scarsa importanza, delle obbligazioni contenute negli artt. 1.6, 1.8, 1.9, 1.16, 2.2, 3.2;

c) cessione/affitto, da parte del Fornitore, dell'azienda o cessione/affitto del ramo di azienda riguardato dalle prestazioni cui il Fornitore è obbligato ai sensi delle presenti Condizioni Generali; mutamento dell'assetto societario di controllo del Fornitore;

d) assoggettamento del Fornitore a liquidazione, anche volontaria; presentazione di istanza o assoggettamento del Fornitore a concordato, anche stragiudiziale, ovvero ad altra procedura concorsuale.

Le ipotesi particolari di recesso e/o risoluzione sono disciplinate negli Ordini di Fornitura.

Ciascuna parte non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento delle obbligazioni derivanti dagli Ordini di Fornitura, qualora e finché tale inadempienza sia il risultato di circostanze imprevedibili e/o inevitabili (a titolo esemplificativo guerre, eventi naturali, calamità, scioperi ecc.), tali da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali ("Forza Maggiore"), a condizione che la Parte rispetto alla quale tale Forza Maggiore operi ne dia notizia all'altra Parte entro 48 ore dal manifestarsi dell'evento, comunicando altresì le possibili conseguenze ed il ritardo previsto nell'evasione dell'Ordine di Fornitura.

4.2. Penalità

In caso di ritardo nella consegna della Fornitura e/o in una o più fasi di realizzazione della stessa rispetto ai Termini Contrattuali di cui al precedente art. 2.6, il Fornitore dovrà corrispondere a Tamini una somma a titolo di penale, calcolata come di seguito precisato. È espressamente fatta salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, come previsto al primo capoverso del precedente art. 4.1, in aggiunta all'importo delle penali.

Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante ovvero nel mancato utile relativi alla ritardata o minore remunerazione degli investimenti dell'intera opera cui il Contratto si riferisce.

Tamini, di norma, trasmette al Fornitore una segnalazione scritta di "inizio decorrenza del periodo di applicazione delle penali". La mancanza di tale segnalazione non comporta il venir meno della penale.

Per i ritardi sarà applicata una penale pari a 2,5% dell'importo complessivo del Contratto, per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo rispetto alle rispettive date contrattualmente stabilite, salva diversa disposizione nel Contratto.

I relativi importi saranno trattenuti all'atto del pagamento delle fatture in corrispondenza alle attività per le quali il termine contrattuale sia disatteso, ovvero all'atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto al Fornitore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della Fideiussione prestata.

Nel caso in cui i ritardi siano dovuti ad eventi non imputabili al Fornitore, debitamente segnalati per iscritto a Tamini e da quest'ultima formalmente accertati, nessuna penale sarà dovuta dal Fornitore per tutto il periodo di durata degli eventi stessi.

Qualora l'importo della penale raggiungesse la soglia massima del 10% (salvo diversamente specificato nel Contratto), Tamini ha la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva.

L'applicazione delle penali previste per la ritardata ultimazione della Fornitura, non esime il Fornitore dall'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.

4.3. Modalità di fatturazione

Le fatture potranno essere emesse dal Fornitore solo successivamente all'accettazione della fornitura da parte di Tamini.

Le fatture dovranno riportare sempre il riferimento al numero dell'Ordine di Fornitura e, per quanto riguarda la fornitura di beni e prodotti, al documento di trasporto, alle quantità, le unità di misura, i prezzi, la valuta e dovranno essere emesse con la cadenza eventualmente concordata.

Nel caso di eventuali divergenze tra gli Ordini di Fornitura e i dati in fattura, il Fornitore dovrà rettificare le fatture in conformità agli Ordini di Fornitura, emettendo documenti di rettifica. Le eventuali note di credito e/o di debito dovranno fare riferimento alla relativa fattura originaria riportandone il numero e la data nonché il numero del documento di trasporto e dell'ordine di Fornitura, i codici Tamini oggetto dell'anomalia con specificata l'unità di misura, il prezzo e la valuta.

In caso di applicazione di penali, Tamini emetterà apposita fattura o nota di debito (fuori campo IVA ex art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.). Il fornitore accetta che il pagamento delle penali possa essere trattenuto da eventuali somme dovute da Tamini al fornitore stesso.

4.4. Pagamenti

4.4.1. Termini di pagamento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 3, del D. Lgs.231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012, il Fornitore prende atto ed accetta che, salvo non sia diversamente specificato nel Contratto, il pagamento delle fatture sarà effettuato, con valuta fissa per il beneficiario, al quinto giorno lavorativo del mese successivo al mese in cui cade il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse, previa acquisizione d'ufficio da parte di Tamini del D.U.R.C attestante la regolarità contributiva, assistenziale e previdenziale, del Fornitore. Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo bonifico bancario.

4.4.2. Tracciabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 1 della Legge 136/2010, i movimenti finanziari relativi all'attività oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utilizzando uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, accesi presso istituti finanziari, pena la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

Il Fornitore deve comunicare alla struttura Bilancio ed Amministrazione/Contabilità Fornitori di Tamini, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 (sette) giorni dalla relativa accensione, o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al Contratto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Fornitore provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il Fornitore è altresì responsabile, a pena di nullità del Contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti del comma 8 del medesimo articolo.

Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovrà riportare il relativo codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione su richiesta di Tamini nonché, ove previsto dalla legge, il corrispondente codice unico di progetto (CUP).

Il Fornitore si impegna altresì a dare immediata comunicazione a Tamini ed alla competente Prefettura - ufficio territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che il Fornitore comunicherà nelle modalità di cui sopra.

4.5. Garanzia

Il Fornitore garantisce il corretto funzionamento e la buona qualità della Fornitura, nel suo insieme ed in ogni sua parte, nonché la sua idoneità allo scopo cui è destinata.

Il periodo di garanzia decorre dal termine della presa in consegna della fornitura ed ha una durata di 24 mesi, salvo quanto espressamente previsto in Contratto.

Rispetto alle parti che siano state sostituite, riparate o modificate, o sulle quali eventuali sostituzioni, riparazioni o modifiche abbiano comunque inciso, direttamente o indirettamente, il periodo di garanzia è esteso di ulteriori 24 mesi, a partire dalla data di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica.

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore si impegna ad intervenire, entro 48 ore a partire dalla richiesta da parte di Tamini, a sua cura e spese ed a porre in essere tutte le azioni necessarie per eliminare i difetti, malfunzionamenti e guasti segnalati, ovvero a fornire di nuovo in opera - se necessario - e collaudare quelle parti che si presentino difettose per cattiva qualità del materiale o della lavorazione, ovvero per errata progettazione, al fine di ripristinare la funzionalità della Fornitura, conformemente a quanto previsto nelle Specifiche Tecniche.

In caso di mancato intervento nei termini suddetti, Tamini ha il diritto di procedere direttamente alla sua esecuzione utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri che Tamini sopporterà saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

4.6. Cessione dei crediti

È fatto divieto al Fornitore di cedere gli Ordini di Fornitura ed i crediti verso Tamini, nonché di conferire mandati all'incasso.

4.7. Riserve

Insorgendo controversie, il Fornitore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il servizio. Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta a Tamini e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che il Fornitore pone a fondamento della sua pretesa.

Non esplicando il Fornitore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.

Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame da Tamini solo in sede di liquidazione finale a saldo. È tuttavia in facoltà di Tamini anticipare, in taluni casi, l'esame delle riserve o di una parte di esse. L'avvenuta risoluzione delle riserve sarà verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da Tamini e dal Fornitore.

4.8. Imposte e tasse

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sulla Fornitura saranno a carico del Fornitore, ad eccezione dell'I.V.A. e di quelli che la legge espressamente pone a carico del Committente.